**Autorizzazione unica per nuovi impianti di produzione di energia elettrica e termica (cogenerazione) da fonti convenzionali**

La Provincia in quanto delegata dalla Regione Lombardia ai sensi della legge regionale n° 26/2003 e s.m.i. rilascia l'autorizzazione unica per impianti fino a 300 MWt per la produzione di energia elettrica alimentati con fonti convenzionali ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d. lgs. 20/07 e dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. 115/08 ad esclusione della piccola e microgenerazione.

**In data 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n.190 che aggiorna / modifica i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.**

**Ai sensi dell’art.1 – comma 3 del medesimo decreto, nelle more dell’adeguamento della normativa regionale e comunque non oltre 180 giorni dal 30.12.2024, si applica la disciplina previgente, come di seguito indicato.**

**Piccola e microcogenerazione**

L'art. 27, comma 20 della legge 99/2009 e s.m.i. prevede che l'installazione e l'esercizio di:

1. unità di microcogenerazione (con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe) sono assoggettate alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (oggi C.I.L.A.);
2. unità di piccola cogenerazione (con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe e, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW), sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (oggi S.C.I.A.).

**Destinatari**

La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione simultanea di energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d. lgs. 20/07 e dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. 115/08, deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante della ditta interessata.

**Adempimenti**

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Modifiche non sostanziali e volture.

**Come presentare la domanda**

La domanda va inoltrata mediante pec al seguente indirizzo provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.

**Contenuti**

La domanda, corredata dalla necessaria documentazione tecnica, specifica, eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico; deve contenere la lista di tutte le autorizzazioni, assensi, nulla osta necessari con l’elenco di tutti gli Enti e/o soggetti privati interessati, che a qualsiasi titolo devono essere coinvolti nel procedimento.

Alla domanda si applicano le disposizioni in materia di bollo da 16,00 euro (d.P.R. 642/1972 e s.m.i.), il cui annullamento (facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011), può essere dichiarato con dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta digitalmente o firmata con allegata fotocopia di un valido documento di identità, ai sensi dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice penale. Il proponente dovrà conservare l’origine annullato da mostrare in caso di controllo.

L’installazione di un impianto di cogenerazione presuppone il suo collegamento alla rete elettrica di stabilimento; ciò comporta inevitabilmente la costruzione e l’esercizio di una linea elettrica (collegamento di rete per la connessione / collegamento di utenza) per la quale nella AU sarà rilasciata la necessaria autorizzazione alla costruzione ed esercizio ai sensi della L.r. 16 agosto 1982 n° 52.

**Costi**

Alla domanda si applicano le disposizioni in materia di bollo da 16,00 euro (D.P.R. 642/1972 e s.m.i.), il cui annullamento (facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011), può essere dichiarato con dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta digitalmente o firmata con allegata fotocopia di un valido documento di identità, ai sensi dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice penale. Il proponente dovrà conservare l’origine annullato da mostrare in caso di controllo.

Il proponente dell'impianto deve provvedere al pagamento a favore della Provincia degli oneri istruttori relativi ai singoli titoli abilitativi inclusi nell’autorizzazione unica (emissioni in atmosfera, scarichi, autorizzazioni paesaggistiche,…).

Il pagamento deve essere effettuato a favore della provincia di Lecco mediante versamento con il sistema PagoPA attraverso il seguente link:

<https://provincia-lecco.e-pal.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/openServizioSpontaneo/49>;

**Tempi**

180 giorni dalla ricezione della domanda e le modifiche; 30 gg per volture.

**Note**

Gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso contattando i relativi responsabili ai numeri telefonici e/o all'indirizzo e-mail sottoindicati.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

Art. 8, comma 2, del d.lgs. 20/07

art. 11, comma 7, del d.lgs. 115/08